



LARA GIOVANNINI

CONSULENTE DEL LAVORO

VIA SANDRO PERTINI 32
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

TEL 051 454116
FAX 051 455795

A tutti i Clienti
Loro Sede

CIRCOLARE N. 2/2024

San Lazzaro di Savena, 29 ottobre 2024

OGGETTO: Bonus Natale 2024 - PER LAVORATORI CON CONIUGE E FIGLIO A CARICO.

La Legge n. 143/2024 di conversione del D.L. n. 113/2024, c.d. Decreto Omnibus, all'art. 2-bis, introduce per il 2024, una indennità una tantum (**c.d. bonus Natale**) pari a 100 euro netti, da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso del presente anno, da erogarsi unitamente alla tredicesima mensilità.

Destinatari del bonus Natale sono i lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a domicilio; sono escluse tutte le collaborazioni coordinate e continuative) titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024 che soddisfano **congiuntamente** i seguenti requisiti:

A) requisito familiare:

il lavoratore deve avere a carico fiscalmente il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, ED almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio (QUINDI SIA CONIUGE CHE FIGLIO A CARICO), riconosciuto, adottivo, affiliato. In alternativa, deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico e far parte di un nucleo familiare "mono-genitoriale".

B) titolarità, nell'anno d'imposta 2024, di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.

Il reddito complessivo va determinato tenendo conto anche:

- dei redditi assoggettati a cedolare secca
- dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni ex art. 1, comma 692, lett. g), Legge n. 160/2019
- della quota di agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica)
- delle mance detassate (settore Turistico)
- della quota di reddito esente da imposte in forza dei diversi regimi fiscali agevolati riconosciuti ai lavoratori impatriati.

Il reddito complessivo deve essere assunto, invece, al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis, TUIR.

B) imposta lorda 2024 determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante.

Circa il **requisito familiare** viene evidenziato che, per espressa previsione normativa, il bonus spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) solo se, alternativamente:

- ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico, oppure fa parte di un nucleo familiare "mono-genitoriale".

In relazione a quest'ultima condizione viene precisato che si tratta di quei nuclei in cui: l'altro genitore manca (è deceduto);

- l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore.

In questi casi, il bonus spetta all'**unico genitore** non coniugato o, se coniugato, che si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Nella diversa ipotesi in cui il **figlio fiscalmente a carico abbia due genitori** che lo abbiano riconosciuto, l'indennità non spetta, per mancanza di una delle condizioni richieste dalla norma. Il convivente, infatti, non può essere considerato "coniuge fiscalmente a carico", né la famiglia può considerarsi mono-genitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori. **È confermato, invece, che le parole "coniuge" o "coniugi" o termini equivalenti si intendono comunque riferite anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.**

Soddisfatti tutti e tre i requisiti (A-B-C) previsti dalla norma il bonus verrà erogato dal datore di lavoro, unitamente alla tredicesima mensilità, soltanto previa espressa richiesta da parte del lavoratore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, attestando la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari (si allega alla presente).

Successivamente il datore di lavoro recupererà il credito derivante dall'anticipo dell'indennità nel modello F24.

Le autocertificazioni, DEBITAMENTE COMPILATE E SOTTOSCRITTE, dovranno pervenire entro e non oltre la data del 18/11/2024.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione si porgono i nostri più cordiali saluti.

Studio Giovannini Lara